

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2016, n. 37-4121

**Disposizioni in merito al contributo previsto dal contratto collettivo autoferrotranvieri, primo e secondo biennio 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale.**

A relazione dell'Assessore Balocco:

L'art. 23 della Legge n. 47 del 27 febbraio 2004, gli artt. 1 e 2 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 22 aprile 2005, n. 58, e l'articolo 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dettano disposizioni sui procedimenti da adottare per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate ad assicurare il rinnovo del primo e secondo biennio del contratto collettivo autoferrotranvieri 2004-2007 (di seguito CCNL) relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Le suddette norme prevedono altresì l'assegnazione delle risorse di competenza delle Regioni con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'art. 16 del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 Agosto 2006, n. 248, dispone la corresponsione diretta e a concorrenza della quota statale, dell'importo ivi dettagliato a carico dei bilanci regionali, con decorrenza dall'anno 2006, ai servizi di trasporto pubblico locale (di seguito TPL).

Con nota prot. n. R.U. n. 98508 cl 12.12 del 26 ottobre 2007 del Ministero dei Trasporti è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale che approva il piano di riparto delle risorse per l'anno 2007 inerente la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dal quale si evince che, del totale dichiarato dalle Aziende ammesso a contributo, il 75,49%, è a carico dello Stato, l'8,13% a carico delle Regione Piemonte ed il restante 16,38% a carico dell'Azienda.

In applicazione dello stesso criterio di riparto, stabilito dal Ministero dei Trasporti per l'anno 2007, anche per l'anno 2016, il 16,38% dell'onere contrattuale ai sensi della Legge 296/2006 resta a carico dell'Azienda.

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e dalla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), all'art. 8, prevede, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale dell'ambito di operatività dell'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, ridenominata "Agenzia della mobilità piemontese" (di seguito AMP), quale ente pubblico di interesse regionale che mantiene la forma di consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale.

In attuazione all'art. 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2000 s.m.i., la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 32-2101 del 14 settembre 2015, ha approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva AMP.

Con la sopra citata deliberazione si è disposto, tra l'altro, il trasferimento AMP delle risorse relative all'ultimo trimestre dell'anno 2015, spettanti agli Enti soggetti di delega per servizi di TPL.

L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (di seguito FNT)". Nel fondo sono confluite anche le risorse per la compartecipazione dello Stato al rinnovo del primo e secondo biennio del CCNL.

Per quanto sopra emerge chiaramente che non sono più distinguibili nel FNT le risorse attribuite dallo Stato per i servizi e quelli destinati al rinnovo dei CCNL.

Tenuto conto che:

- i contributi del CCNL sono riconosciuti esclusivamente alle aziende che hanno dei contratti di servizio con enti locali piemontesi;
- l'entità di tali contributi è determinata dalla presenza nel tempo del personale e, quindi, per loro natura fluttuanti;
- la l.r. 1/2000 s.m.i. attribuisce l'amministrazione di tutti i servizi di TPL all'AMP;
- gli Enti soggetti di delega hanno aderito all'AMP e trasferito alla medesima, con apposite convenzioni, i contratti di servizio in essere;
- la presenza di un solo soggetto erogatore consente una migliore gestione contabile delle risorse complessive.

Considerato, inoltre, che:

in attuazione alla DGR n. 12-2217 del 12 ottobre 2015, l'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo e il Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Affari legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale, Enti locali, Post olimpico, con nota del 14 dicembre 2015 hanno inviato all'AMP una proposta di Programma Triennale dei servizi 2016-2018;

nella proposta si prevede, tra l'altro, il trasferimento all'Agenzia anche delle risorse relative al finanziamento in oggetto;

alcune associazioni datoriali delle aziende di trasporto hanno segnalato che tale trasferimento di competenze avrebbe potuto ingenerare un maggior costo dovuto all'eventuale applicazione dell'IVA a tale contributo;

al fine di chiarire la natura fiscale dell'intervento, prima dell'effettivo trasferimento delle risorse, in data 03 maggio u.s. è stato inoltrato dal Presidente della Regione Piemonte apposito interpello all'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

con nota prot. n. 49774 del 26-07-2016, l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso la risposta all'interpello in cui, tra l'altro, specifica "che poiché l'erogazione delle somme de qua è destinata a finanziare gli aumenti retributivi previsti dagli accordi di rinnovo della parte economica del CCNL e la procedura di erogazione è disciplinata da specifiche norme di legge, esse non possano considerarsi corrispettivi ai fini dell'IVA, ma debbano, invece, qualificarsi come mere erogazioni di denaro escluse ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del dpr 633/72";

con nota prot. n. 44828/A1809A del 20 ottobre 2016 la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha trasmesso all'AMP

l'interpello per opportuna conoscenza chiedendo alla medesima l'assenso al trasferimento delle risorse per la gestione degli oneri relativi al CCNL;

con nota prot. 9692/2016 del 20 ottobre 2016 l'AMP ha dichiarato il proprio assenso al trasferimento delle risorse per la gestione degli oneri relativi al CCNL.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno:

➤ integrare, sin da subito, la delega all'Agenzia della Mobilità Piemontese, di cui alla D.G.R. n. 32-2101 del 14.09.2015, individuando la stessa Agenzia quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL 2004-2007 destinato alle aziende di TPL aventi diritto. La suddetta integrazione della delega non comporta ulteriori oneri rispetto a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1/2000;

➤ che la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, in coerenza con le indicazioni della DGR n. 60-1985 del 31 luglio 2015, provveda a trasferire all'AMP € 18.900.000,00 dal cap. 171361/2016 per la gestione degli oneri relativi al CCNL, tenuto conto che € 20.000.000,00 per l'anno 2016 sono già stati liquidati direttamente dalla Regione Piemonte alle aziende aventi diritto.

Per quanto sopra.

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di individuare, per le motivazioni riportate in premessa e senza ulteriori oneri rispetto a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della legge regionale 1/2000, l'AMP quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007 destinato alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto;

- di dare disposizioni alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica affinché provveda a trasferire all'AMP € 18.900.000,00 dal cap. 171361/2016 per la gestione degli oneri relativi al CCNL, tenuto conto che € 20.000.000,00 per l'anno 2016 sono già stati liquidati direttamente dalla Regione Piemonte alle aziende aventi diritto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d), del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)